

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1101 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

**che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Renania-Palatinato e Saar e dei Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster**

[notificata con il numero C(2016) 4135]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafi 2, e 3, e l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma dell'articolo 9 di tale direttiva uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Il medesimo articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (2) L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (3) La decisione 2004/558/CE della Commissione <sup>(2)</sup> approva i programmi di lotta e di eradicazione dell'infezione dovuta a herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (4) I Länder tedeschi Amburgo, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar e Schleswig-Holstein figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE.
- (5) La Germania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per i Länder Renania-Palatinato e Saar e per i Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia, e affinché ad essi siano applicabili le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (6) In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Länder Renania-Palatinato e Saar e i Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e ad essi andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri. (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*




## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Belgio	Tutte le regioni
Repubblica ceca	Tutte le regioni
Germania	I Länder: Amburgo Schleswig-Holstein  I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia: Düsseldorf Colonia
Italia	Regione Friuli-Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento

## ALLEGATO II

Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca	Tutte le regioni
Germania	I Länder: Baden-Württemberg Baviera Berlino Brandeburgo Brema Assia Bassa Sassonia Meclenburgo-Pomerania Occidentale Renania-Palatinato Saar Sassonia Sassonia-Anhalt Turingia  I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia: Arnsberg Detmold Münster



Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Italia	Regione Valle d'Aosta Provincia autonoma di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni»

16CE1735

